

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO**

### **ROMA**

### **RICORSO**

**Per Rosa Moretti** (MRTRSO81E50F839T), nata a Napoli il 10/05/1981 e residente in Roma alla Via Ferruccio n. 30 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Trivelloni (TRVGPP69S13L117I), giusta procura allegata alla busta telematica, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giancarlo Caracuzzo (CRCGCR65D17H501Q) sito in Roma – 00153 – alla Via di Villa Pepoli n. 4, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di tel/fax 0657287386 e all'indirizzo di posta elettronica certificata. *giuseppe.trivelloni@oav.legalmail.it e giancarlo.caracuzzo@legalmail.it*

### **CONTRO**

- **Ministero Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma in via Dei Portoghesi n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale Lazio**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma in via Dei Portoghesi n. 12;

### **NEI CONFRONTI**

- **Prof.ssa Antonella di Tullio**, residente in Roma alla Via Tiberina, 74 cap 00188;
- **Prof. Paolo Bracaglia**, residente in Roma in Viale Cesare Pavese 55 cap 00144;

**(controinteressati)**

### **AVVERSO**

e per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'Avviso Registro Ufficiale USR Lazio Prot. 11525 del 06/02/2025, **(All. 1)** successivamente conosciuta, nella parte in cui non include la ricorrente a presentarsi per la fase concorsuale successiva, ovvero a sostenere la prova orale, in riferimento al bando di concorso Registro Decreti

Dipartimentali Prot. 2788 del 18.12.2023 del MIM, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le Istituzioni scolastiche statali (**All. 2**).

Nonché, ove occorrer possa, dell'Avviso Reg. Ufficiale USR Lazio prot. 76287 del 11.10.2024, (**All. 3**) nella parte in cui prevede che “L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso”, avendo previsto la Commissione esaminatrice quali tempi aggiuntivi per la ricorrente soltanto 20 minuti per l'espletamento della prova scritta a fronte della grave patologia in atto al momento dell'espletamento della prova.

E di ogni atto, antecedente, concomitante e susseguente, anche di estremi ignoti, ivi compreso il Decreto USR Lazio n. 290 del 23/02/2024 (**All. 5**), il Decreto USR Lazio n. 386 del 14/03/2024 (**All. 5b**), il Decreto USR Lazio n. 2180 del 22/10/2024 (**All. 5c**), tutti successivamente conosciuti

\* \* \*

La ricorrente è docente di scuola superiore di secondo grado e, avendone i requisiti, ha partecipato alla procedura concorsuale di cui al bando di concorso Registro Decreti Dipartimentali Prot. 2788 del 18.12.2023, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le Istituzioni scolastiche statali (**All. 4** – domanda di partecipazione).

Ella ha superato la prova preselettiva ed è stata convocata per la prova scritta (**All. 4b** - convocazione) ma non ha superato tale prova.

A seguito della conoscenza dell'esclusione dalla procedura concorsuale sopra riportata, la Prof.ssa Moretti ha inoltrato istanza d'accesso per conoscere i seguenti atti e documenti ma purtroppo l'Amministrazione ancora non ha risposto:

- Verbale di insediamento della Commissione esaminatrice relativa al Bando di concorso de quo (in caso di sostituzioni e/o nuovi conferimenti d'incarico ai Commissari, ogni singolo verbale, nonché le eventuali lettere di dimissioni di eventuali Commissari rinunciatari);

- ogni altro atto e/o documento, di estremi ignoti, teso alla ricerca e nomina dei Commissari della Commissione esaminatrice, anche nella eventualità di nuove nomine in sostituzione di Commissari rinunciatari;
- Verbale di approvazione e dei criteri adottati per la Griglia di valutazione, del Quadro di riferimento e di ogni altro documento riguardante la Valutazione e le relative operazioni condotte dalla Commissione per quanto concerne la prova pratica della sottoscritta;
- copia delle Schede di valutazione, della Griglia di valutazione compilate dalla Commissione e di ogni altro documento riguardante la Valutazione e le relative operazioni condotte dalla Commissione per quanto riguarda la prof.ssa Moretti;
- Verbale di approvazione dei criteri per i tempi aggiuntivi concessi alla Prof.ssa Moretti
- Verbale di correzione elaborato;
- Verbale di chiusura correzione;
- Verbale con elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
- Registro Informatico delle operazioni di correzione della prova;
- LOG relativi alla correzione della prova scritta;

Ciò premesso, con riserva di depositare Motivi aggiunti all'esito del procedimento ostensivo, la ricorrente si ritiene lesa nei suoi interessi e contesta il mancato superamento della prova scritta ed eccepisce i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

- 1) VIOLAZIONE DI LEGGE E DI NORME SECONDARIE DI PORTATA GENERALE:** art. 11 commi 2 e 3 del D.M. 194/22 (All. 4c) del Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. – ART. 97 COST. VIOLAZIONE PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

Il Decreto citato nel punto di diritto testé, recita espressamente: “... 2. *La commissione è composta da un presidente e due componenti. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.*

Nel comma 3 è scritto: “*Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni*”.

Orbene, nelle tre composizioni (e relativi tre Decreti) di nomina dei componenti della Commissione che si sono succeduti nel tempo, il primo Decreto, Prot. 290 del 23.02.24 dell'USR Lazio (**All. 5**), reca i seguenti nominativi:

- Elisabetta Giustini, dirigente scolastica dell'I.T.I.S. Galileo Galilei di Roma - Presidente;
- Rossana Piera Guglielmi, dirigente scolastica dell'I.C. Ennio Quirino Visconti di Roma - Componente;
- Teresa Assaiante, dirigente scolastica dell'I.I.S. Cicerone Pollione di Formia (LT) - Componente;
- Teodora Lepore, docente di ruolo abilitata all'insegnamento per la classe di concorso Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Inglese) - Componente aggregato esperto di lingua inglese.
- Alessia Cavallo, Funzionario Area III dell'Ufficio V dell'USR Lazio-Segretario.

Gli altre due decreti modificativi, nulla variano rispetto alla nomina del Presidente, che qui si contesta fermamente.

Al contrario di quanto prevede la norma, salvo il caso di comprovate carenze di personale nei ruoli sopra citati, è stata nominata Presidente di Commissione la Dott. ssa Elisabetta Giustini proveniente dal ruolo dei Dirigenti scolastici.

Ella poteva essere nominata Presidente solo in caso di comprovate carenze di personale nelle qualifiche sopra indicate, ovvero: magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali.

Ebbene gli altri URS (uffici scolastici regionali) al contrario di quanto effettuato dall'USR Lazio, hanno formato le Commissioni esaminatrici indicando quali Presidenti di Commissione persone appartenenti ai ruoli sopra indicati.

Vedasi a titolo di esempio gli Uffici scolastici di Campania (**All. 6**), Calabria (**All. 7**), Emilia-Romagna (**All. 8**), di Lombardia (**All. 9**), Liguria (**All. 10**), Marche (**All. 11**), Piemonte (**All. 12**), Toscana (**All. 13**), Sicilia (**All. 14**), Friuli (**All. 14 bis**), Puglia (**All. 14 ter**).

Ovviamente l'USR Lazio per comprovare le carenze di personale nelle categorie sopra elencate, e quindi per non cadere nel vizio di violazione di legge, dovrà depositare in giudizio gli atti di interpello (con relativi Protocolli, date e inoltri via pec, con date certe) inoltrati presso le varie Amministrazioni dello Stato e/o Università sia pubbliche che private ed alle varie Organizzazioni istituzionali delle Magistrature Ordinarie, Amministrative e Contabili nelle quali si chiedeva se vi fossero stati Dirigenti o Magistrati che potevano/volevano ricoprire il ruolo di Presidenti di Commissione di cui al bando di concorso.

Solo in caso di silenzio o diniego delle figure sopra delineate e solo in subordine, l'USR Lazio poteva nominare il Presidente di Commissione attingendo dai ruoli dei Dirigenti scolastici o Dirigenti Tecnici del MIM.

Pertanto, l'Avviso alle predette categorie di personale, interessato a far parte delle Commissioni esaminatrici per il Concorso per titoli ed esami da qui presso ogni Regione è stato pure emesso in via preventiva dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con Decreto Ministeriale n. 5914 del 22/01/2024 (**All. 15**).

Per la Regione Lazio hanno risposto svariate ed autorevoli figure tra quelle idonee a poter ricoprire la carica di Presidente di Commissione ma l'USR Lazio, inopinatamente, non ne ha tenuto conto.

Oltre agli altri, vedasi l'elenco in possesso dell'Amministrazione, ha risposto all'interpello del MIM anche la Dott. ssa Antonella Siragusa (che si cita per conoscenza diretta) C.F. SRGNNL71C70H269C nata il 30/03/1971, attualmente Dirigente di Prefettura con un notevole curriculum in ambito dirigenziale ed amministrativo idonea a ricoprire la carica di Presidente di Commissione (**All. 16** – curriculum vitae) e sicuramente da preferire alla Dirigente Scolastica Elisabetta Giustini perché di provenienza di altro Ministero rispetto a quello dell'Istruzione, così come vuole il Decreto in epigrafe.

Orbene l'USR Lazio, non soltanto non ha preso in considerazione la candidatura a Presidente di Commissione della Dott. ssa Siragusa, peraltro senza alcuna motivazione, ma neanche quella degli altri candidati, nonostante rientrassero tra le categorie idonee ai sensi del D.M. 194/22.

Sotto tale profilo l'azione amministrativa, oltre a violare il D.M. 194/22 in esecuzione dell'art. 29 del D. Lgs. 165/01, si veste anche di una tonaca nebulosa e non trasparente violando l'art. 97 della Costituzione.

Tali comportamenti della P. A. ingenerano nei cittadini (concorsisti) grossi dubbi di correttezza ed imparzialità che sono costantemente puniti del Consiglio di Stato: *“Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse”* (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 26/2013 del 20/11/2013).

**2) VIOLAZIONE DI LEGGE E DI NORME SECONDARIE DI PORTATA GENERALE: art. 12 commi 1 lett. g del D.M. 194/22 (All. 4c) del Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. – ART. 97 COST. VIOLAZIONE PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.**

L'art. 12 del D.M. 194/22 prevede le condizioni personali ostative all'incarico di Presidente e Componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso e alla nomina di componente del Comitato tecnico-scientifico.

In particolare, le *“Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso e alla nomina di componente del Comitato tecnico-scientifico 1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso, nonché alla nomina quale componente del Comitato tecnico-scientifico: a) .... f) ..... g) aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici”*.

Orbene, l'Associazione sindacale Cisl-scuola e l'associazione IRSEF-IRFED hanno gestito il corso avente l'unico scopo della preparazione alle prove scritte del concorso in esame; infatti, nella locandina di pubblicità al corso è scritto in epigrafe: *“Il corso è strutturato per fornire tutti gli strumenti utili al superamento delle prove previste dal Bando di Concorso per Dirigenti Scolastici”* (**Ail. 17**).

Addirittura, a pagina due della locandina, si prevede che gli incontri del corso: *“potranno essere ridefiniti in funzione delle tempistiche di emanazione del bando”*.

Il prezzo per la frequenza del corso era di € 370,00 per gli iscritti alla Cisl-scuola ed € 500,00 per i non iscritti (**Ail. 18** locandina preparazione al concorso D.S.).

Tra i formatori del corso appaiono tra gli altri, proprio la Dirigente scolastica Elisabetta Giustini che, oltre ad “aprire il corso” dando il benvenuto ai corsisti, è pure incaricata di svolgere lezioni frontali presso la sede dell'ITIS G. Galilei dal titolo “Gli Ordinamenti del secondo Ciclo” (**Ail. 17**)

Già questo rende la nomina di Presidente della Commissione concorso Dirigenti scolastici della Dirigente Giustini poco opportuna, visto il suo impegno professionale in un corso a pagamento teso al superamento del concorso medesimo.

Ma non è tutto.

Sempre la Dottoressa Elisabetta Giustini ha organizzato il già menzionato corso di preparazione al concorso presso la scuola di sua titolarità, ovvero l'I.T.I.S. Galileo Galilei

di Roma, ove ella svolge il proprio servizio di Dirigente (vedasi decreto di nomina **All. 5**).

Tale organizzazione è consistita nell'indicare i tempi e le modalità del corso in presenza presso la propria scuola, la concessione delle aule destinate al corso, assicurare la presenza del personale a.t.a. di ausilio al corso, organizzare le LIM i computer e i mezzi di didattica presso la propria scuola, oltre a tutta l'organizzazione afferente la suddivisione degli spazi comuni tra gli alunni della scuola (anche del corso serale) e i corsisti del Corso di preparazione al concorso.

Ed in effetti il Dirigente scolastico in virtù dell'art. 1 comma 78 della L. 107/15 “...*svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”. Il D. S. esercita anche la responsabilità disciplinare per il personale ATA e dal T.U. per il personale docente come modificato dal D.lg. 75/2017.

Cosicché “ospitare” nella propria scuola un corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici in presenza non può prescindere dall'organizzazione del corso medesimo, quanto a tempi e modalità delle lezioni frontali all'interno delle aule, organizzare ed assicurare la presenza del personale a.t.a. al di fuori dell'orario della docenza curricolare, organizzare con il Personale Tecnico alle dipendenza della scuola e pagato dai contribuenti l'assistenza tecnica in merito alle registrazioni delle lezioni, poi messe a disposizione sulla piattaforma on line, assicurare l'uso dei servizi igienici durante il corso e curarne la pulizia per le lezioni curricolari del mattino seguente, assicurare la presenza del bidello nell'ingresso della scuola con la relativa organizzazione delle turnazioni per l'accesso dei corsisti, ecc. ...

Dunque, l'Amministrazione non soltanto non poteva scegliere la D. S. Giustini perché non rientrava nelle categorie delineate nel precedente punto di diritto (sic! ... salvo comprovata impossibilità) ma mai scelta è stata più improvvida giacché la medesima Giustini, proprio lei!!, ha organizzato nella propria scuola il corso di preparazione al concorso de quo.



Il reato ex art. 323 C.P. è stato abolito ma non è detta l'ultima parola per quanto asserito da Cassazione Penale, Sez. VI, 7 febbraio 2025, n. 9442 con l'Ordinanza che dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, che abroga l'art. 323 cod. pen., in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7, quarto comma, 19 e 65, primo comma, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

La Preside Giustini, quindi, non poteva essere nominata componente della Commissione di cui al bando di Concorso, né tantopiù assumere la carica di Presidente. Anche sotto tale profilo l'azione amministrativa contrasta le norme di legge ed i Regolamenti generali a cui si doveva attenere.

Interpretazione ancora più restrittiva, rispetto a quella sopra delineata, viene proposta proprio dal MIUR che con precedente Decreto Ministeriale n. 2757 del 16-01-2018 (**All. 17b**) a pag. 2 punto c, impone che: i componenti della Commissione esaminatrice *“non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”*.

Come precedentemente descritto, però, la posizione della Presidente Giustini è ancor più grave avendo effettivamente **organizzato** nella sua scuola il corso finalizzato esclusivamente alla preparazione e superamento del concorso de quo.

La Ricorrente, quindi, chiede di poter sostenere la prova scritta con diversa Commissione, costituita legittimamente e con l'osservanza di norme di legge, per quanto verrà chiesto nelle conclusioni del presente atto.

**3) VIOLAZIONE DI LEGGE E DI NORME SECONDARIE DI PORTATA GENERALE: art. 11 commi 3 del D.M. 194/22 (All. 4c) del Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. – ART. 97**

## **COST. VIOLAZIONE PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.**

Nell'art. 11 comma 3 del D.M. 194/22 è previsto espressamente che: “.... *Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di Presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni?*”.

Orbene l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, neanche fosse l'ultima e unica dirigente scolastica nel panorama italiano (sic!), ha nominato la Dirigente scolastica Elisabetta Giustini quale Presidente di Commissione esaminatrice, nonostante ella non avesse l'anzianità decennale prevista dalla norma.

Ed invero con i Decreti dell'USR Lazio n. 290 del 23/02/2024, n. 386 del 14/03/2024 e n. 2180 del 22/10/2024, che pure si impugnano in questa sede per evidente violazione delle norme citate nel punto di diritto, la Dirigente Giustini è stata nominata Presidente di Commissione esaminatrice.

Ma andiamo avanti seguendo la relativa cronologia.

Con il primo decreto n. 290 del 23/02/2024 (All. 5) l'USR Lazio nomina la dirigente Giustini quale Presidente di Commissione nonostante ella non avesse compiuto 10 anni di servizio nei ruoli della Dirigenza scolastica. La Dottoressa Giustini, infatti, ha assunto la carica di Dirigente scolastico in data 01/09/2014 presso la scuola IIS Carlo Urbani di Roma come da DDG MIUR – Usr Lazio n. 269 del 27/08/2014 e del 271 del 27/08/2014 (estratto) (**All. 19**).

Anche nell'incipit del CV reperibile nel Sito Ufficiale [https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/allegati\\_2024/Giustini\\_Elisabetta\\_CV.pdf](https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/allegati_2024/Giustini_Elisabetta_CV.pdf), ella afferma: “**Decorrenza giuridica della nomina a Dirigente: 1/09/2014**” (**All. 20**).

Cosicché alla data del Decreto di nomina da parte dell'USR Lazio (23/02/2024) la dirigente Giustini ancora non aveva compiuto 10 anni di servizio e quindi non poteva essere nominata.

Anche il successivo decreto n. 386 del 14/03/2024 (**All. 5b**) che precisa in calce “il presente decreto integra, modifica e sostituisce il precedente di cui al prot. n. 290 del 23 febbraio 2024”, nulla varia rispetto alla precedente nomina della Dirigente Giustini. Nondimeno, anche questo Decreto è emesso inopinatamente dall’USR Lazio al momento in cui la medesima Dirigente Giustini non aveva ancora maturato i 10 anni di servizio e quindi *contra legem*.

Infine, il Decreto USR Lazio n. 2180 del 22/10/2024 (**All. 5c**) non annulla e sostituisce i precedenti ma semplicemente nell’art 4 precisa che: “*Il presente decreto integra e modifica il precedente di cui al prot. n. 386 del 14 marzo 2024*”. In particolare, viene sostituito un componente della Commissione esaminatrice ma nulla varia rispetto alla Presidente Giustini che rimane nominata in virtù del precedente Decreto n. 290 del 23/02/2024 (**All. 5**).

Cosicché l’USR Lazio, non soltanto non poteva nominare la Dirigente Scolastica Giustini perché prima di lei dovevano essere prescelti quali Presidenti di Commissione “... *magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali*” e soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, poteva essere nominata la medesima, ma la nomina mai fu più sconsiderata giacché la dottoressa Elisabetta Giustini neanche possiede (al momento della nomina) il requisito dei 10 anni di anzianità di servizio nel ruolo dei dirigenti scolastici.

Anche sotto tale profilo la nomina di una Dirigente scolastica che non possedeva i requisiti previsti da una norma ministeriale secondaria di applicazione generale alla quale, invece, tutti gli altri Uffici Scolastici regionali d’Italia si sono attenuti, stride fortemente con il senso di giustizia ed imparzialità dell’azione amministrativa ed anche per questo si accusa l’Amministrazione scolastica regionale per il Lazio di non seguire le statuizioni del superiore organo ministeriale.

**4) VIOLAZIONE e CONTRADDITTORIETA’ con il D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 - D.D. n. 2788/2023 – Art. 4 comma 4 lettera l); nonché**

**contraddittorietà ed errata interpretazione del Decreto dell'USR Lazio prot.  
76287 del 11/10/2024**

La ricorrente, in data 20 ottobre 2024, proponeva istanza all'USR Lazio a mezzo pec (All. 21) del seguente tenore “.... Premesso che la scrivente è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed attualmente è in fase di parziale recupero della motricità dell'arto sx come da certificazione medica che si allega, chiede la concessione di ausili, in particolare tempi aggiuntivi, per l'espletamento della prova scritta del 30.10.24 come previsto dal Decreto Direttoriale n. 2788 del 18 dicembre 2023”. Allegava all'istanza il certificato medico che attestava il grave stato di handicap, non potendo la ricorrente muovere il braccio sinistro, nonché la lettera di dimissioni dall'Ospedale Pineta Grande spa e l'attestazione del ricovero (All. 22, All. 23, All. 24).

La Commissione esaminatrice del Concorso *de quo* ha concesso alla ricorrente soli 20 minuti aggiuntivi rispetto ai tempi previsti dalla procedura concorsuale per concludere la prova scritta digitata al pc assegnato.

Questo tempo minimale è contrario alla norma ove dispone che: “L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice **sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso**”.

Quindi il giudizio della Commissione nel concedere tempi e ausili aggiuntivi andava determinato sulla base dell'evidente esame obiettivo afferente le condizioni mediche e fisiologiche della ricorrente.

Ed in effetti la prof.ssa Moretti non poteva usare il braccio sinistro per la grave frattura scomposta della spalla sinistra e ciò emergeva dalla semplice lettura della certificazione medica inviata dalla ricorrente.

Quindi i 20 minuti concessi appaiono non idonei a far superare alla ricorrente lo svantaggio, rispetto agli altri concorrenti, per non poter questa utilizzare il braccio e conseguentemente usare la tastiera del pc fornito durante la prova digitando le risposte ai quesiti con una sola mano.

L'atto di concessione dei 20 minuti aggiuntivi, oltre ad essere evidentemente ingiusto neanche è motivato e per questo illegittimo (perché 20 minuti e non 30?).

Sarebbe bastato un programma di “**dettatura**” automatica del testo (oramai divenuto comune e noto) per colmare il deficit fisico che in quel momento gravava sulla ricorrente.

La Commissione, quindi, non ha effettuato un esame obiettivo del caso in relazione a quanto richiesto dalla ricorrente in merito ai tempi ed altri ausili aggiuntivi. Anche sotto tale profilo l'azione amministrativa posta in essere dalla Commissione appare contraria a quanto previsto dal Decreto Ministeriale in materia, ma anche contraddittoria con quanto emerge dall'atto prot. 76287 del 11/10/2024 emesso dal medesimo USR Lazio. Pertanto, l'atto amministrativo che concede solo ulteriori 20 minuti, oltre ad essere ingiusto, ha pregiudicato l'interesse legittimo della ricorrente di partecipare alla prova concorsuale a condizioni paritarie rispetto agli altri concorrenti.

### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Il *fumus* emerge da quanto sin qui scritto.

Inoltre, l'art 14 del Regolamento 194/22 (**All. 4c**) concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che al termine della procedura concorsuale i vincitori debbano svolgere un periodo di prova e un corso di formazione.

Le prove orali (se pur tenute innanzi ad una Commissione illegittima) si terranno nel prossimo mese di aprile ed a seguire e successivamente, i vincitori del concorso, dovranno partecipare ad un Corso di Formazione ex art. 14 comma 5 del DM 194/22 e ad ulteriori attività di formazione ex art 14 comma 6 DM 194/22 organizzate dall'USR per una durata complessiva minima di 50 ore.

Il comma 4 del medesimo art. 14 impone che: *“Il periodo di formazione e prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3”*

Il comma tre prevede la sospensione in caso di malattia o altri casi previsti dalla legge o accordi collettivi che non interessano la lite de qua.

Il corso di formazione di 50 ore previsto dal Decreto Ministeriale che prevede *“incontri formativi, seminari, laboratori di carattere operativo basati sullo studio di casi, sullo scambio di problematiche professionali e di buone prassi, sul problem-solving e può essere integrato da moduli di formazione on-line, sarà avviato successivamente alla individuazione dei candidati vincitori?”*.

Oltre a quanto sopra il comma 7 del medesimo art. 14 prevede che: *“Al fine di supportare il dirigente scolastico neoassunto nello svolgimento dei principali compiti connessi alla funzione, gli USR predispongono e offrono specifiche azioni di accompagnamento, tutoraggio, consulenza professionale avvalendosi della collaborazione di dirigenti scolastici con funzioni di tutor, attraverso attività che si affiancano alla formazione di cui al comma 6. Tali attività, della durata di 25 ore, saranno calendarizzate funzionalmente agli impegni connessi alle scadenze operative?”*.

Ne deriva che ove la Ricorrente aspetti la decisione di merito tali attività, immediatamente successive alla individuazione dei vincitori ed **obbligatorie**, saranno non soltanto iniziate ma abbondantemente concluse e l'auspicata riconvocazione della Commissione (*recte* nuova Commissione) sarà inutile perché oramai superata dalle successive fasi post-concorsuali.

Sotto tale profilo si osa invocare una tutela cautelare che possa dar modo alla Ricorrente, ove ritenute valide le ragioni da questa esposte nel presente Ricorso, di poter partecipare ad una nuova prova scritta nonché ai successivi colloqui orali al fine di partecipare – in caso di superamento - ai già menzionati periodi di formazione obbligatoria.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ecc.mo TAR del Lazio adito, disattesa ogni contraria eccezione e istanza, l'accoglimento delle seguenti

## CONCLUSIONI

- NEL MERITO, previa sospensione degli effetti: voler annullare gli atti impugnati di cui in epigrafe e, in accoglimento del presente ricorso, disporre la rinnovazione della prova

scritta per la candidata Rosa Moretti, previa costituzione di una nuova Commissione esaminatrice;

- in subordine, salvo gravame, ordinare all'Amministrazione resistente in favore della ricorrente la rinnovazione della prova scritta con idonei ausili tecnici e tempi di redazione della prova scritta maggiori dei 20 minuti concessi.

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare all'intimata Amministrazione l'ostensione dei seguenti documenti, ad oggi non concessi dall'USR Lazio, ritenuti utili al fine del decidere, ovvero:

- Verbale di insediamento della Commissione esaminatrice relativa al Bando di concorso de quo (in caso di sostituzioni e/o nuovi conferimenti d'incarico ai Commissari, ogni singolo verbale, nonché le eventuali lettere di dimissioni di eventuali Commissari rinunciatari);

- ogni altro atto e/o documento, di estremi ignoti (interpelli ed altro), teso alla ricerca e nomina dei Commissari della Commissione esaminatrice, anche nella eventualità di nuove nomine in sostituzione di Commissari rinunciatari;

- Verbale di approvazione e dei criteri adottati per la Griglia di valutazione, del Quadro di riferimento e di ogni altro documento riguardante la Valutazione e le relative operazioni condotte dalla Commissione per quanto concerne la prova pratica della sottoscritta;

- copia delle Schede di valutazione, della Griglia di valutazione compilate dalla Commissione e di ogni altro documento riguardante la Valutazione e le relative operazioni condotte dalla Commissione per quanto riguarda la prof.ssa Moretti;

-Verbale di approvazione dei criteri per i tempi aggiuntivi concessi alla Prof.ssa Moretti;

- Elaborato della ricorrente;

- Verbale di correzione elaborato;

- Verbale di chiusura correzione;

- Verbale con elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;

- Registro Informatico delle operazioni di correzione della prova;

- LOG relativi alla correzione della prova scritta;

- Elenco dei candidati che si sono proposti a ricoprire la carica di Presidente e/o membro di Commissione esaminatrice del concorso de quo a Dirigente Scolastico a seguito del Decreto MIM n. 5914/24;
- atto di interpello con numero di ruolo, protocollo in uscita e ricevute pec con cui è stato scelto il docente di informatica quale componente di Commissione esaminatrice di cui al bando di concorso *de quo*.

\* \* \*

Con riserva di Motivi Aggiunti, si chiede di essere ascoltato in Camera di Consiglio.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002, n.115 e s.m.i. il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto il contributo unificato sarebbe pari ad € 650,00 ma trattandosi di procedura concorsuale riservata agli appartenenti alla P. A. e quindi in materia Lavoro, il c.u. è ridotto della metà € 325,00

Roma, 25/03/2025

*Con Osservanza*

*avv. Giuseppe Trivelloni*

Giusepp  
e  
Trivello  
ni

Firmato  
digitalmente da  
Giuseppe  
Trivelloni  
Data: 2025.03.26  
18:43:45 +01'00'